



TRIBUNALE DI ROMA

sezione II^a lavoro

DECRETO DI DIFFERIMENTO di UDIENZA

e/o di TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice, L. Redavid,

visto l'art. 83 del d.l. n. 18/20 conv. in L.n. 27/20;

visto l'art. 36 del d.l. n. 23/20;

visto l'art. 83 del d.l. n. 28/20;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 20/04/20 ed i protocolli allegati nonché il protocollo stipulato tra il Presidente coordinatore dell'Area lavoro e l'Ordine degli avvocati di Roma in data 4/05/20,

visti i provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente coordinatore dell'area lavoro e dal Presidente della sezione II^a lavoro,

considerate le finalità ed i criteri organizzativi espressi nei provvedimenti suindicati e considerata la temporaneità delle misure organizzative da adottare nel periodo di emergenza sanitaria attuale,

considerata l'esigenza di contingentamento delle cause da trattare a causa della esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale e della riduzione del personale amministrativo negli uffici del tribunale sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria in corso;

considerata la sospensione dei termini processuali sino all'11/05/20 prevista dall'art. 36 del DL n. 23/20 e la necessità di differire la trattazione delle cause nel caso in cui entro tale data scadano i termini previsti dalla legge o assegnati dal Giudice (come ad es. il termine per la notificazione del ricorso prima dell'udienza o per la costituzione in giudizio della parte convenuta o per il deposito di note difensive già autorizzate o di documenti) senza che la parte abbia provveduto all'adempimento richiesto;

considerata l'esigenza di contenere anche il numero di cause da trattare nella singola udienza entro il numero massimo previsto dai protocolli e provvedimenti organizzativi sezionali dell'area lavoro,

considerato, inoltre, che nel caso di non sussistenza dei presupposti per la trattazione delle cause all'udienza fissata sulla base dei criteri e delle finalità previste nei provvedimenti organizzativi citati, il Giudice deve provvedere al rinvio per una data successiva al 31/07/20.

considerata anche la necessità di differenziare le date di rinvio sulla base dell'anzianità di iscrizione a ruolo delle cause, del loro oggetto e degli incombeni già previsti nelle cause da rinviare alla luce delle finalità e dei criteri sottesi ai provvedimenti organizzativi suindicati;

ritenuta la necessità di disporre la trattazione scritta delle cause specificamente sottoindicate attesa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 83 c.3 lett. a) e c. 7



lett. h) del DL n. 18/20 nonchè sulla scorta dei criteri per l'individuazione delle cause da trattare nel periodo dal 12/05/20 al 30/06/20 previsti dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 20/04/20 e dal protocollo stipulato tra il Presidente coordinatore dell'Area lavoro e l'Ordine degli avvocati di Roma in data 4/05/20 e, in tal caso, la necessità di assegnare alle parti un congruo termine per il deposito telematico delle note di trattazione scritta,

- UDIENZA DEL 5/06/20 -

DISPONE

la trattazione scritta delle cause n. 44242/19 (ore 9,00) – n. 21528/19 (ore 9,15) fissate per la 1^ udienza di comparizione alla stessa udienza del 5/06/20:

a tal fine le parti costituite sono invitate a depositare telematicamente note di trattazione scritta concisamente illustrate contenenti istanze (relative, esemplificativamente, ad eventuali proposte transattive o adesione o rifiuto delle proposte transattive di controparte ai fini del tentativo di conciliazione, ad eventuali deduzioni o contestazioni a quanto dedotto da controparte nel proprio atto introduttivo, alle richieste istruttorie ed eventuali ulteriori istanze) o conclusioni, con assegnazione del termine alle parti sino a sette giorni prima dell'udienza fissata per il deposito telematico di tali note e sino a quattro giorni prima per il deposito telematico di eventuali note di replica; le parti non dovranno comparire personalmente all'udienza e ciò anche in caso di raggiungimento di un accordo conciliativo da comunicare con le note di trattazione scritta, che sarà sottoscritto comunque in data successiva all'udienza fissata previo conferimento e deposito di procura speciale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ai difensori;

all'udienza fissata il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio sulla base della documentazione depositata telematicamente, l'eventuale esito negativo della possibilità di conciliazione sulla base di quanto emergente dalle note scritte tempestivamente depositate, provvederà in ordine alle istanze, anche istruttorie, di cui alle note suindicate con provvedimento emesso fuori udienza e depositato telematicamente;

in caso di proposizione di istanza per la comparizione personale delle parti e dei procuratori, che deve essere espressamente formulata e motivata nelle note di trattazione scritta suindicate, il Giudice provvederà a fissare un'udienza successiva per la comparizione personale delle parti e per gli ulteriori adempimenti di prima udienza, mentre, in caso di mancato tempestivo deposito delle note di trattazione scritta suindicate da parte di entrambe le parti, il Giudice adotterà i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.,

DISPONE

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 39920/19 all'udienza del 6/11/20 - ore 9,00 per la trattazione : vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. depositata telematicamente da parte ricorrente in data 6/03/20 e considerato l'oggetto della domanda ed il numero dei controinteressati,
visto l'art. 151 c.p.c.,



dispone la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati come individuati nell'istanza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR mediante l'inserimento dei dati relativi a : autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il ricorso, numero del procedimento e prossima udienza fissata, motivi del ricorso, controinteressati come individuati in ricorso o nell'istanza, testo integrale del ricorso, decreto di fissazione dell'udienza e presente provvedimento, entro il termine di giorni quarantacinque dal presente provvedimento, con termine sino a dieci giorni prima dell'udienza del 6/11/20 per la costituzione in giudizio dei soggetti controinteressati suindicati.

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 2373/20 all'udienza del 14/10/20 - ore 9,00 - medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 2565/20 all'udienza del 16/10/20 – ore 9,00 - medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 42940/19 all'udienza del 16/10/20 – ore 10,30 - medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 13468/19 all'udienza del 27/11/20 – ore 10,00 – medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 6082/18 all'udienza del 17/02/21 – ore 11,00 – medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 40857/19 all'udienza del 17/02/21 – ore 10,15 – medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 40329/19 all'udienza del 17/02/21 – ore 10,30 – medesimi incombenti

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 11395/19 all'udienza del 26/02/21 – ore 12,30 – medesimi incombenti;

il RINVIO D'UFFICIO della causa n. 304/20 all'udienza del 27/01/21 – ore 10,00 – medesimi incombenti

SI INVITA LE PARTI A DEPOSITARE TELEMATICAMENTE GLI ATTI INTRODUTTIVI ED I DOCUMENTI ALLEGATI, EVENTUALMENTE GIA' DEPOSITATI SOLO IN FORMA CARTACEA, NEL MEDESIMO TERMINE FISSATO PER IL DEPOSITO DELLE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.

SI AVVISA CHE SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO E' CONSENTITO L'INGRESSO NELL'AULA DI UDIENZA SOLO ALLE PARTI E AI LORO DIFENSORI (ED AI TESTIMONI E CTU, QUANDO



DISPOSTO DAL GIUDICE) NON PRIMA DELL'ORARIO FISSATO PER CIASCUNA CAUSA E CHE NON E' CONSENTITO L'INGRESSO NELL'AULA DI UDIENZA DURANTE LA TRATTAZIONE DI CAUSE DIVERSE DALLA PROPRIA.

SI INVITA LE PARTI, I DIFENSORI, I TESTIMONI ED I CTU SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO A RISPETTARE LA MASSIMA PUNTUALITA', A DOTARSI DI APPOSITA MASCHERINA E GUANTI DURANTE LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA (cfr. provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 4300 del 20/03/20 e n. 5273 del 20/04/20), A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI UN METRO STABILITA DALLE AUTORITA' SANITARIE E AD ALLONTANARSI SUBITO DALL'AULA DI UDIENZA E DAI LOCALI DEL TRIBUNALE UNA VOLTA TERMINATA LA TRATTAZIONE DELLA PROPRIA CAUSA.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai CTU da convocare.

Roma, 12/05/20

IL GIUDICE

Luca Redavid

Attestazione di conformità

io sottoscritto avv. Pietro Adami, attesto ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica del decreto di differimento udienza ed autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico della causa RGN 39920/2019 - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro- dal quale è stata estratta. Avv. Pietro Adami

